CAMERA DEI DEPUTATI N. 5570

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTONI, DE CARLI, MARTINO, BORTOLANI, GRILLI, CELLINI, FERRARINI, RAIS, ORCIARI, RENZULLI, DE ROSE, MANZOLINI, D'ADDARIO, CAPACCI, DUCE

Presentata il 22 marzo 1991

Divieto di detenzione e di commercio di animali esotici, pericolosi e selvatici

Onorevoli Colleghi! — In Italia da anni si susseguono disgrazie e lutti a causa del proliferare incontrollato ed illegale del commercio di animali pericolosi, esotici e non.

Ne sono segni sempre più allarmanti le numerose persone rimaste ferite ed uccise a causa di animali feroci fuggiti e mal custoditi; fatto sconcertante è la presenza nei dintorni di Roma di una o forse due pantere nere risultate da mesi imprendibili che hanno messo in scacco le forze dell'ordine.

L'Italia è praticamente inadempiente agli impegni assunti a livello internazionale e comunitario per quanto riguarda le normative a tutela degli animali, compresi quelli in via di estinzione.

Gli scarsi controlli che vengono eseguiti da persone quasi sempre incompe-

tenti non contribuiscono certo alla sicurezza della popolazione che è impotente, non esistendo divieti o limitazioni efficaci nella detenzione e nel commercio di animali a rischio.

Il contrabbando, e la conseguente evasione fiscale per questi ultimi, raggiunge ogni anno cifre da capogiro.

È anche per tutti questi motivi che da più parti si vuole una immediata regolamentazione in materia, come provano anche le numerose interrogazioni parlamentari sull'argomento avanzate da onorevoli colleghi.

Si stima approssimativamente che nel Paese esistano qualche migliaia di animali feroci delle più diverse specie, per non parlare dei serpenti velenosi per i quali non vi sono in Italia gli specifici indispensabili antidoti.

È facile pensare quale pericolo possa costituire la fuga di una tigre o di un cobra.

È inoltre fonte di gravi preoccupazioni il fatto che l'importazione di animali esotici può arrecare nuove pestilenze, causate da forme virali, come denunciato da Joshua Lenderberg, premio Nobel per la medicina per le sue ricerche sui batteri.

Infatti la diffusione di affezioni virali e di altre pericolosissime malattie, che in natura esistono in grande quantità, può essere aumentata anche con l'importazione di animali esotici e risultare letale per l'uomo, come già accaduto in passato.

La presente proposta di legge ha lo scopo di fornire le dovute garanzie di sicurezza e tranquillità alla popolazione ed alle stesse autorità competenti, e quello di evitare sofferenze e ignobile sfruttamento di animali acquistati per pericoloso esibizionismo e diletto, portandoci al livello dei Paesi più progrediti.

È veramente inconcepibile che alcune regioni italiane, più attente al problema, abbiano già emanato normative in tal senso ancor prima dello Stato!

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono vietati la detenzione, il commercio, l'allevamento, la riproduzione e l'importazione di tutti gli animali esotici tutelati dalla convenzione di Washington (CITES) e da tutte le altre convenzioni, trattati e accordi internazionali sottoscritti dall'Italia a salvaguardia di specie animali; il divieto è esteso agli animali che si trovano stabilmente liberi e di passo nel territorio e nel mare nazionale fatte salve le eccezioni previste dalle leggi quadro sulla caccia e sulla pesca.

ART. 2.

- 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, è consentito agli zoo e agli istituti di provato e riconociuto interesse scientifico nazionale esclusivamente gestiti dallo Stato e da enti pubblici o appositamente convenzionati di detenere animali in ambienti il più possibile simili al loro habitat naturale. In assenza dei suddetti requisiti le raccolte di animali dovranno essere chiuse o modificate adeguatamente d'urgenza.
- 2. Il controllo sugli animali è condotto dal personale delle unità sanitarie locali competenti per territorio, dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, dalle guardie zoofile dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA), e dalle associazioni protezionistiche nazionali riconosciute.

ART. 3.

1. Sono vietati l'uccisione e l'abbandono degli animali di cui all'articolo 1, a meno che il fatto non sia dovuto a provati e documentati motivi di forza maggiore o sanitario. È favorita la loro liberazione, quando ciò sia possibile, in idoneo ambiente naturale.

ART. 4.

1. Coloro che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, detengano a qualunque titolo, animali di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di denunciarli entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa alla prefettura competente per territorio che ne rilascia ricevuta; detto documento non dovrà mai essere disgiunto dagli animali; ogni variazione del loro numero dovrà essere comunicata immediatamente dai detentori alla prefettura, che ne rilascerà ricevuta.

ART. 5.

1. I commercianti degli animali di cui all'articolo 1, oltre alla denuncia alla prefettura territoriale di cui all'articolo 4, devono tenere un registro di carico e scarico di tutti gli animali che detengono, vidimato in ogni pagina dalla prefettura, e devono vendere o cedere gli animali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli zoo o agli istituti di cui all'articolo 2 o a persone in precedenza autorizzate dalla prefettura stessa, che diano ampie garanzie di sicurezza e buon mantenimento.

ART. 6.

1. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applica la sanzione dell'ammenda da lire 1.500.000 a lire 10.000.000. Nel caso in cui il colpevole sia un commerciante di animali, la condanna comporta la sospensione della licenza da sei mesi a due anni ed il raddoppio dell'ammenda.